

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Bilancio di previsione per l'esercizio 1980 - Modifiche ed integrazioni

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Legge regionale "Bilancio di previsione per l'esercizio 1980 -
Modifiche ed integrazioni"

Il Consiglio regionale ha approvata
la seguente legge :

Art. 1

Il penultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 32 "Attuazione di un piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti" è così modificato :

"Al Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni :

VARIAZIONI IN AUMENTO

STANZ. COMP.

STANZ. CASSA

-Cap. 04616 c.n.i. "Spesa per l'attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie"

L. 2.000.000.000=

L. 2.000.000.000=

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

-Cap. 16206 "Finanziamento ai sensi dell'art. 7 lett. A, B, C della legge 183/76"

L. 2.000.000.000=

L. 2.000.000.000=

Art. 2

L'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 35 è modificato e sostituito dal seguente :

"Alla parte spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni :

VARIAZIONI IN AUMENTO

-Cap. 01430 c.n.i. "Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Margherita di Savoia"

L. 900.000.000=

L. 900.000.000=

-Cap. 01432 c.n.i. "Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Zapponeta"

L. 400.000.000=

L. 400.000.000=

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

-Cap. 01434 c.n.i. "Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Manfredonia"

L. 200.000.000= L. 200.000.000=

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

-Cap. 16206 "Finanziamento ai sensi dell'art.7 lett. A, B, C della legge 183/76"

L. 1.500.000.000= L. 1.500.000.000=

Art. 3

Al secondo rigo del terzo comma, dell'art. 26 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 "Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio" è introdotta la seguente variazione :

" L. 2.500.000.000= anzichè L. 2.400.000.000=

Al terzultimo rigo dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge regionale 12 maggio 1980 , n. 42 è introdotta la seguente variazione :

" Cap. 20598 anzichè 10598"

Al secondo rigo del terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 43 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale approvata nella seduta consiliare del 10.4.1980 avente ad oggetto : "Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio", è introdotta la seguente variazione :

" L. 2.500.000.000= anzichè L. 2.400.000.000=

Art. 4

L'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 64 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 24.7.78, n. 34, concernente interventi per favorire la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte", è integrato come segue :

"dopo le parole c.n.i. aggiungere Cap. 04798 in termini di competenza e cassa"

"dopo le parole c.n.i. aggiungere Cap. 04799 in termini di competenza e cassa".

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 5

Il sesto comma dell'art. 18 della legge regionale 9 giugno '80, n.67 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni delle soppressa opera nazionale per i combattenti", è integrato come segue :
"dopo le parole c.n.i. aggiungere Cap. 04328", in termini di competenza ed in termini di cassa.

Art. 6

L'allegato A) -della legge regionale del 21 giugno 1980, n. 76, "Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980" a pag. 18 e 22 è modificato come segue :

- Pag. 18 "Cap. 41121 anzichè 14121"
- pag. 22 "15.111.427.169 anzichè 15.477.441.834"
- pag. 22 "dopo le parole "variazioni in diminuzione" aggiungere le seguenti: "Cap. 02104 - contributi 35ennali per la realizzazione di opere".

Art. 7

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 è introdotta la seguente variazione :

<u>VARIAZIONE IN AUMENTO</u>	<u>STANZ.COMP.</u>	<u>STANZ.CASSA</u>
Cap. 16206 "Finanziamento ai sensi dell'art.7 lett. A,B, C della legge 183/76"	L. 379.000.000=	L. 379.000.000=
<u>VARIAZIONE IN DIMINUZIONE</u>		
Cap. 16204 "Fondo per il finanziamento di spese di investimento derivanti da LL.RR. in corso di adozione"	L. 379.000.000=	L. 379.000.000=

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 8

Il termine per la presentazione delle domande di contributo fissato nell'art. 16, comma secondo, della L.R. 27 febbraio 1979, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione agli artt. 1 e 2 della L.R. 6 giugno 1980, n. 59, è prorogato fino al decimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 10 della L.R. 27 febbraio 1979, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni, sulla competenza del 1980, entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.



IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

IL CONSIGLEIRE SEGRETARIO
F.to (Bellifemine)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 29 novembre 1980
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Bellifemine)